

COMUNE DI NAGO-TORBOLE  
Provincia di Trento

---

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA GESTIONE ED USO  
DEGLI IMPIANTI E DELLE  
STRUTTURE COMUNALI  
PER ATTIVITÀ' SPORTIVE**

# REGOLAMENTO PER GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE COMUNALI PER ATTIVITÀ SPORTIVE.

## TITOLO PRIMO

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti e delle strutture comunali per attività sportive.

#### ART. 2 Commissione consultiva

Allo scopo di garantire un uso migliore ed una gestione più funzionale degli impianti e delle strutture in genere, viene affidato alla "Commissione sport" il compito di esprimere pareri e proposte in ordine ai problemi relativi alla materia. Prima di esprimere pareri o formulare proposte la Commissione può sentire sugli argomenti in discussione i rappresentanti delle società sportive.

#### ART. 3 Compiti della Commissione consultiva

Alla Commissione consultiva compete, in particolare, esprimere pareri e formulare proposte circa:

- gli interventi di miglioramento delle strutture sportive e la realizzazione di nuove;
- i provvedimenti di iniziativa dell'Amministrazione comunale che attengano all'attività sportiva;
- i provvedimenti amministrativi da adottare in ordine alla gestione e all'uso degli impianti.

## TITOLO SECONDO

### GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

#### ART. 4 Convenzione per gestione impianti sportivi

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune possono essere affidati in gestione a gruppi o associazioni sportive, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta comunale, contenente le condizioni in

base alle quali viene affidata la gestione stessa, nonché gli indirizzi di carattere generale ai sensi del presente titolo.

#### ART 5 Competenze

Il Comune mantiene per tutta la durata della convenzione piena ed assoluta titolarità circa:

- l'assegnazione degli spazi e degli orari d'uso degli impianti sportivi;
- la determinazione dei corrispettivi per l'uso degli impianti;
- la determinazione delle modalità d'uso delle strutture da parte dell'utenza;

a tal fine la Giunta comunale adotterà appositi provvedimenti.

Il Gestore non ha titolo alcuno per entrare nel merito delle decisioni assunte dal Comune per quanto si riferisce alle scelte politiche sul tipo di attività da svolgere all'interno del centro sportivo, sul tipo di utenza, sull'assegnazione degli spazi e degli orari e sui corrispettivi.

Al Gestore compete esclusivamente la conduzione degli spazi, cioè la gestione delle strutture sportive comunali.

#### ART. 6 Oneri a carico del Gestore

La convenzione dovrà contenere l'impegno da parte del Gestore ad assumere la gestione tecnica complessiva del complesso sportivo con i seguenti oneri:

- a) funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi annessi. A tale scopo il Gestore si impegna a fornire tutto il personale necessario in modo da garantire per tutta la durata della convenzione la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, assicurando la pulizia dei locali, dei servizi e di ogni altro spazio nonché la manutenzione dei campi;
- b) ordinaria amministrazione, intendendo per essa tutte quelle operazioni necessarie a mantenere gli impianti, gli arredi, le attrezzature e le strutture in condizioni di efficienza accertate al momento della consegna risultante dal verbale di consegna e constatazione;
- c) tutte le spese derivanti da consumi energetici e da acquisto di materiali vari necessari al corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature e servizi annessi;
- d) fornire la massima collaborazione tecnico-organizzativa per le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale;
- e) riscossione delle entrate per l'uso degli impianti sulla base del tariffario approvato dalla Giunta comunale;

#### ART. 7 Oneri a carico del Comune

- a) Le spese per la straordinaria manutenzione.

Per spese di straordinaria manutenzione si intendono tutti gli interventi per la sostituzione o la riparazione di parti degli impianti o per il ripristino di strutture dell'impianto medesimo, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta ad inottemperanza da parte del Gestore alle operazioni di ordinaria manutenzione o la causa che lo determini non sia in relazione ad inosservanza, incuria, disattenzione, incompetenza da parte del Gestore stesso o da terzi fornitori.

Le sostituzioni di parti delle strutture determinate dal deperimento per cause di forza maggiore, anche se coperte da polizza assicurativa, dovranno essere eseguite direttamente dal Comune, mentre gli interventi per la sostituzione di parti dell'impianto che possono deperire per incuria degli utenti, saranno eseguiti dal Gestore con addebito ai diretti responsabili;

- b) le spese relative all'eventuale adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti, sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da deficienze e mancate modifiche per la messa a norma di legge di impianti tecnici, strutture ed attrezzature risultanti dal verbale di consegna e constatazione .

#### ART. 8 Durata della gestione

La convenzione per la gestione avrà la durata di anni 3. Il periodo del primo anno viene considerato come periodo di prova e le parti hanno la facoltà, con preavviso di tre mesi mediante raccomandata A.R., di rinunciare alla continuazione del restante periodo per giustificati motivi. Alla scadenza del contratto, in assenza di motivi in contrario, la convenzione sarà tacitamente rinnovata per altri 2 anni alle medesime condizioni.

Alla consegna degli impianti verrà redatto apposito verbale.

#### ART. 9 Nuovi impianti e/o migliorie

Se durante il periodo della gestione verranno da parte del Comune realizzati nuovi impianti e/o migliorie, le condizioni contrattuali verranno riviste di comune accordo. Le nuove condizioni avranno decorrenza dal giorno del verbale di consegna. Il Gestore si impegna per ogni variante ai locali, agli impianti ed attrezzature a chiedere il preventivo assenso scritto al Comune. Ogni miglioria sarà a beneficio del Comune senza diritto ad alcun risarcimento se non concordato.

#### ART. 10 Scadenza della gestione

All'atto della scadenza della gestione, l'impianto sportivo , come pure tutte le opere ad esso annesse, saranno riconsegnate al Comune in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso.

Il Gestore dovrà impegnarsi altresì a passare, alla scadenza della convenzione, la proprietà di ogni opera di addizione agli impianti e/o attrezzature, al patrimonio del Comune senza l'espletamento di ulteriori formalità e con effetto dalla data del relativo verbale di riconsegna. Ogni manufatto resterà di fatto e di diritto acquisito dal Comune senza che il Gestore possa pretendere indennizzi o riconoscimenti a qualsiasi titolo.

#### ART. 11 Divieto di Subappalto

Il Gestore dovrà impegnarsi per tutta la durata della convenzione a non cedere la gestione a terzi e a garantire la piena disponibilità degli impianti affidati.

Il Comune si riserverà il diritto di ispezionare in qualsiasi momento, a mezzo di propri rappresentanti, gli impianti e/o attrezzature affidati in gestione.

#### ART. 12 Revoca gestione

Il Comune potrà procedere alla revoca della gestione nei seguenti casi:

- a) gravi e ripetute violazioni agli obblighi nonostante formali contestazioni da parte del Comune;
- b) inadempienze gravi del servizio;
- c) nel caso di subappalto a terzi;

#### ART. 13 Sospensione del servizio

Il servizio in gestione non può essere abbandonato o sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo scioperi o altra causa di forza maggiore. Eventuali sospensioni devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione comunale.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio rivalendosi poi degli oneri sostenuti.

#### ART. 14 Contributo/Corrispettivo

Per la gestione degli impianti e delle strutture l'Amministrazione comunale potrà concedere un contributo finanziario a concorso delle spese di gestione o riscuotere un corrispettivo nel caso di introiti superiori alle spese di gestione.

Il contributo a pareggio o il corrispettivo saranno fissati nella convenzione relativa alla gestione.

#### ART. 15 Corrispettivo per l'uso degli impianti.

Tutte le entrate di qualsiasi natura saranno acquisite dal Gestore sulla base del tariffario adottato dalla Giunta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le quote d'uso dell'impianto verranno pagate direttamente dagli utenti al gestore che dovrà dotarsi degli strumenti e del personale necessari.

#### ART. 16 Responsabilità

Ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla gestione dell'impianto sportivo viene assunta ad esclusivo carico del gruppo sportivo od ente gestore. Il Gestore dovrà provvedere a proprie spese ad assicurare convenientemente gli impianti contro rischi diversi stabiliti dalle singole convenzioni.

#### ART. 17 Richiamo alle norme della convenzione.

Apposite norme della convenzione per la gestione dell'impianto dovranno stabilire:

- la disponibilità delle strutture per le varie forme di attività sportiva, (agonistica , promozionale, motoria) e per le varie utenze (associazioni sportive e privati);
- gli orari ed i periodi di apertura delle strutture e dei servizi connessi;
- i corrispettivi per l'uso dell'impianto e relativi servizi.

Tali norme potranno essere modificate dalla Giunta comunale sentiti l'Ente gestore e la commissione consultiva di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

## TITOLO TERZO

### UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

#### ART. 18 Domande di concessione in uso di impianti sportivi

Per ottenere la concessione in uso degli impianti sportivi, i soggetti richiedenti (persone fisiche, enti, gruppi, associazioni), dovranno produrre apposita istanza all'Amministrazione comunale. L'istanza di cui sopra dovrà indicare dettagliatamente:

- l'impianto o gli impianti di cui si chiede l'uso, lo scopo , il giorno, l'ora, la presumibile durata, il numero dei partecipanti, il nome del responsabile del corretto uso dell'impianto.

#### ART. 19 Graduatoria delle concessioni

La concessione d'uso avrà luogo secondo una graduatoria di priorità sottoposta all'esame e parere della Commissione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

La suddetta graduatoria sarà formata sulla base dei programmi di attività che ciascun richiedente avrà avuto cura di indicare nella domanda di concessione d'uso.

#### ART. 20 Rilascio della concessione

La concessione d'uso è rilasciata dal Comune sotto forma di convenzione sottoscritta per accettazione. La concessione-convenzione deve contenere le condizioni in base alle quali avviene il rilascio, nonché le cautele per la conservazione della piena efficienza dell'impianto sportivo.

#### ART. 21 Organo competente al rilascio della concessione

Le concessioni di carattere permanente (cioè quelle di durata non inferiore ad un anno), sono rilasciate dalla Giunta Comunale su parere della Commissione di cui all'art.2.

Le concessioni di carattere precario o urgenti sono accordate dal Sindaco o assessore delegato.

#### ART. 22 Caratteristiche della concessione

La concessione d'uso sarà valida esclusivamente nei giorni e nelle ore fissate e per l'attività alla quale la stessa sarà riferita. E' vietata la sub-concessione o la concessione ad uso promiscuo, anche provvisoriamente od eccezionalmente.

Il Comune con la concessione d'uso sarà esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni che dovessero subire i partecipanti allo svolgimento di gare, manifestazioni ed allenamenti in genere, organizzati dai concessionari.

#### ART. 23 Modalità d'uso degli impianti

L'uso dell'impianto dovrà avvenire esclusivamente entro gli orari stabiliti, alla scadenza dei quali nessuna persona potrà trattenersi all'interno dell'impianto sportivo.

L'ente gestore ed il personale preposto alla vigilanza dell'impianto saranno esonerati da ogni responsabilità per la custodia e salvaguardia dei materiali, attrezzi, equipaggiamenti o quant'altro i soggetti utilizzatori abbiano depositato all'interno dell'impianto.

Nell'utilizzo delle strutture concesse dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;

- segnalazione immediata al responsabile della struttura di eventuali danni riscontrati o provocati;
- limitazione stretta all'occupazione degli spazi concessi;
- rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare della Legge 11.11.1975, n. 584.

I responsabili delle strutture concesse saranno tenuti a comunicare al Comune l'inosservanza delle norme di cui sopra e saranno invitati a suggerire ogni indicazione utile al migliore utilizzo degli spazi.

#### ART. 24 Cautele nell'uso dell'impianto

I soggetti che usufruiscono delle concessioni d'uso hanno l'obbligo di usare quanto loro concesso con le cautele necessarie onde evitare danni di qualsiasi genere.

#### ART. 25 Oneri a carico del Gestore

Il gestore, ai sensi del precedente art. 6, sarà tenuto a fornire l'energia elettrica, il riscaldamento e l'acqua necessari alla funzionalità dell'impianto e delle attrezzature.

#### ART. 26 Concorso spese

I soggetti autorizzati all'uso delle strutture pubbliche saranno tenuti al rimborso di una quota concorso spese per riscaldamento, illuminazione, vigilanza, custodia e pulizia degli edifici e degli impianti ed attrezzature annesse.

La suddetta quota forfetaria verrà determinata annualmente dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.2 e tenuto conto del costo medio di gestione delle singole strutture.

#### ART. 27 Differenziazione del concorso spese.

Le tariffe saranno aumentate del 50% nel caso in cui gli impianti sportivi siano usate da associazioni sportive con sede fuori dal Comune di Nago-Torbole.

#### ART. 28 Esenzioni

Le manifestazioni ed i corsi organizzati o promossi dall'amministrazione comunale anche in collaborazione con associazioni di volontariato, saranno esentati dal pagamento della quota concorso spese.

La Giunta comunale potrà concedere l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi in caso di importanti manifestazioni sportive.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 8.7.1994  
con deliberazione n. 39.

Il Sindaco

F.to Parolari dott. Giuseppe

Il Consigliere designato

F.to Martinelli dott. Alberto

Il Segretario

F.to Guella Alda

Publicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 per dieci  
giorni consecutivi dal 15.7.1994 al 25.7.1994  
~~con~~/senza opposizioni.

Torbole addì 26/7/1994

Il Segretario

F.to GUELLA ALDA

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Esaminato dalla Giunta Provinciale in seduta del -5 AGO 1994 sub. N. 7001/A-R

Parere: FAVOREVOLE

